

Ordinanza numero 197 del 05/11/2025

OGGETTO: SP 24 DI MONCHIO - KM 9+020 ISTITUZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO A REGOLAMENTAZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, CONFERMA DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H E DEL DIVIETO DI SORPASSO DAL KM 8+870 AL KM 9+170 IN LOC. CASA SISTONI IN COMUNE DI PALAGANO AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DOVUTA AL PARZIALE CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE - INTEGRAZIONE ORDINANZA TEMPORANEA N. 86 DEL 09/05/2025 ..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992, concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro i centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. in data 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la precedente Ordinanza n. 86 del 09/05/2025 con la quale si istituiva un senso unico alternato sulla S.P. 24 di Monchio dal km 8+870 al km 9+170 in loc. Casa Sistoni in Comune di Palagano;

Accertata la necessità, a seguito dell'avvio dei lavori di consolidamento del versante di valle e del conseguente restringimento della carreggiata, di regolare in condizioni di maggiore sicurezza il traffico veicolare mediante l'installazione di un impianto semaforico temporaneo, confermando il limite di velocità massima di 30 km/h e il divieto di sorpasso lungo la S.P. 24 di Monchio dal km 8+870 al km 9+170 in località Casa Sistoni, nel Comune di Palagano.

ORDINA

Di **integrare** l'Ordinanza n. 86/2025 prevedendo la **regolazione del senso unico alternato tramite impianto semaforico temporaneo**, confermando il limite di velocità massima di 30 km/h e il divieto di sorpasso sulla S.P. 24 di Monchio dal km 8+870 al km 9+170 in loc. Casa Sistoni in comune di Palagano, per garantire la sicurezza della circolazione stradale a causa del restringimento della carreggiata stradale dovuta al parziale cedimento della scarpata di valle, con decorrenza 04/11/2025 e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

La presente ordinanza verrà notificata al pubblico con i segnali previsti dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, e al Decreto Ministeriale del 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, con ogni relativo onere a carico della ditta esecutrice CANOVI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Cimone n. 3 – Lama Mocogno (MO) - CF e P.Iva 00260550363.

{documentRoot.determina.DESCRIZIONE _FIRMATARIO}
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)